

Codice A1906A

D.D. 22 dicembre 2017, n. 700

Riduzione dell'area di pertinenza alla cava di inerti in localita' Cascina Romanellotta del Comune di Pozzolo Formigaro richiesta in esercizio per la realizzazione dell'infrastruttura strategica AV-AC Terzo Valico dei Giovi, proponente Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 - 16100 Genova (GE).

Premesso che:

- l'opera denominata "Terzo valico dei Giovi" rientra nel primo programma delle opere strategiche, approvato dal CIPE con Deliberazione n. 121/2001, ai sensi dell'ari. 1 della Legge n. 443 del 21 dicembre 2001, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive "Legge Obiettivo";
- il Piano di reperimento dei materiali litoidi, occorrenti per la realizzazione del tratto piemontese dell'opera, presentato dal Consorzio Collegamenti Integrati veloci "COCIV", nell'anno 2004 ed approvato dalla Regione Piemonte con DGR n. 22-1811 del 19/12/2005 e dal CIPE con Deliberazione n. 80 del 29/03/2006, individua quale sito di cava per il reperimento dei materiali inerti l'area di C.na Romanellotta in comune di Pozzolo Formigaro;
- l'aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi approvato con D.G.R. n. 1-6863 dell'11.12.2013 confermava l'area di C.na Romanellotta in comune di Pozzolo Formigaro quale sito idoneo per la coltivazione della cava di inerti finalizzata al conferimento ed al deposito definitivo di materiali provenienti dalle terre e rocce da scavo prodotte per la realizzazione del collegamento ferroviario AV/AC Milano-Genova "Terzo valico dei Giovi" tratta piemontese; Vista la determinazione n. 5 in data 2 marzo 2015, a firma del responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Pozzolo Formigaro con la quale è stata autorizzata ex l.l.r.r. 69/78 e 30/99 al Consorzio COCIV la coltivazione della cava di inerti in località C.na Romanellotta del Comune di Pozzolo Formigaro sulle aree acquisite in disponibilità e così censite a catasto NCT:
- Sez. Pozzolo - Fg. 3 mapp.le 97,
- Sez. Pozzolo - Fg. 8 mapp.li 23-24-25-95-96-97-140-142;
- Sez. Pozzolo - Fg. 12 mapp.li 1-2-8-9-73-75-122;

Vista la determinazione n. 428 in data 21 luglio 2016, a firma del responsabile del Settore regionale Polizia mineraria, cave e torbiere con la quale è stata autorizzata ex l.l.r.r. 69/78 e 30/99 al Consorzio COCIV la prima riduzione dell'area di pertinenza della cava di inerti in località C.na Romanellotta del Comune di Pozzolo Formigaro, riducendo le aree di coltivazione di cava, acquisite in disponibilità e così censite a catasto NCT:

- Sez. Pozzolo - Fg. 3 mapp.le 97,
- Sez. Pozzolo - Fg. 8 mapp.li 23-24-25-95-96-97-140-142;
- Sez. Pozzolo - Fg. 12 mapp.li 1-2-75;

Vista la nota del 30.ottobre 2016 prot. 15450, con la quale il Consorzio Collegamenti Integrati Veloci "COCIV", con sede legale in Via Renata Bianchi, 40, 16100 Genova, ha presentato al Settore regionale polizia mineraria, cave e miniere, istanza per una seconda ridefinizione del perimetro dell'area di cava di inerti in località C.na Romanellotta del Comune di Pozzolo Formigaro, stralciando dalle particelle catastali autorizzate i seguenti mappali:

- Sez. Pozzolo - Fg. 12 mapp.le 1 p.;

Considerato che con nota prot. n 6982/A/906 del 13 aprile 2016 il Settore polizia mineraria, cave e miniere nella prima procedura di ridefinizione del perimetro dell'area di cava aveva richiesto

alla Direzione regionale Ambiente se la comunicazione del proponente di ridurre il perimetro dell'area estrattiva poteva essere una semplice presa d'atto o se la modifica dovesse essere assoggetta a procedura di Verifica di VIA ex l.r. 40/1998, considerato che l'autorizzazione era stata rilasciata ex l.l.r.r. 69/78 e 30/99 dal Comune di Pozzolo Formigaro;

Vista la risposta della Direzione regionale Ambiente datata 12 maggio 2016, con la quale era stato comunicato che l'intervento non rientra nel campo di applicazione della disciplina regionale in materia di VIA;

Visto il verbale di Conferenza di Servizi redatto in data 17 novembre 2017 con la quale si è espresso parere favorevole alla riduzione dell'area di cava come richiesto dal Consorzio Collegamenti Integrati Veloci con nota del 30 ottobre 2016 prot. 15450, a condizione che il proponente presentasse, entro 10 giorni dalla data della C.d.S., un nuovo elaborato con il riposizionamento delle aree di stoccaggio provvisorio dei limi di lavaggio, prevedendo un'area di transizione tra l'area di stoccaggio e la viabilità;

Considerato che la documentazione presentata dal Consorzio Collegamenti Integrati Veloci in data 23.11.2017 e protocollata con n. 17980, risponde alle richieste formulate in fase di Conferenza di Servizi del 17 novembre 2017;

Considerato inoltre che la riduzione dell'area di pertinenza alla cava, garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'allegato A della determinazione del Comune di Pozzolo Formigaro n. 5 del 2 marzo 2015;

Preso atto che già nel progetto autorizzato l'area richiesta in stralcio non era interessata da coltivazione o da opere tali da poterla considerare pertinenza;

Valutato che tale riduzione non modifica l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa fissato in € 9.184.000/00 (nove milioni ottantaquattromila) di cui € 4.867.520/00 (quattromilioni ottocentasettasettemilacinquecentoventi) relativi al Lotto 1 e € 4.316.480/00 (quattromilioni trecentosedicimilaquattrocentottanta) relativi al Lotto 2;

Tutto ciò premesso:

- Vista la legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere";
- Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";
- Vista la legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 "Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni";
- Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Visto il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- Visto il D.M. 6 ottobre 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";
- Visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";

- Visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio, approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000;
- Vista la l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 (Vigente dal 06/12/2016) "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- Visti gli Atti d'Ufficio;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. n. 165/2001;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

per quanto espresso in premessa che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

la seconda ridefinizione del perimetro dell'area di cava in località C.na Romanellotta del Comune di Pozzolo Formigaro come richiesto dal Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 16100 Genova (GE);

che è confermata l'autorizzazione ai sensi delle ll.rr. 69/78 e 30/99; rilasciata con determinazione n. 5 in data 2 marzo 2015, dal responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Pozzolo Formigaro nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell'allegato A, facente parte integrante dell'atto autorizzativo comunale, sulle aree acquisite in disponibilità e così censite a catasto NCT:

- Sez. Pozzolo - Fg. 3 mapp.le 97,
- Sez. Pozzolo - Fg. 8 mapp.li 23-24-25-95-96-97-140-142;
- Sez. Pozzolo - Fg. 12 mapp.li 1p-2--75;

la scadenza dell'autorizzazione rilasciata ex l.l.r.r. 69/79 e 30/99, resta fissata al 02 febbraio 2022;

La fidejussione in capo alla Regione Piemonte rimane confermata di importo pari a € 9.184.000 (novemilionicentottantaquattromila) di cui € 4.867.520 (quattromilioniotto-cento-settantasettemilacinquecentoventi) relativi al Lotto 1 e € 4.316.480 (quattromilioniottecentosedicimilaquattrocentottanta) relativi al Lotto 2; restando la facoltà della Società esercente di richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della fidejussione, di cui al punto 3 in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;

L'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978;

La presente determinazione sarà inviata al Comune di Pozzolo Formigaro (AL), mentre a tutti gli altri Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi saranno indicati gli estremi della pubblicazione;

Sono fatte salve le disposizioni di cui al d.p.r. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

- a) fornire ai Funzionari del Settore polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
- b) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi

Ai sensi della l. 241/90 e s.m.i., avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1), lett. a) e dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Responsabile del Settore
dott. Edoardo Guerrini